



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio III

**Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca**

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO**  
**DEL**  
**COMITATO NAZIONALE PER LA**  
**VALUTAZIONE DELLA RICERCA**  
**-CNVR-**



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio III

## **Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca**

### **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CNVR**

#### **ARTICOLO 1**

##### **OGGETTO**

1. Presso il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) è costituito il Comitato Nazionale dei Valutatori della Ricerca (CNVR).

2. Il presente regolamento definisce le modalità di funzionamento del CNVR e indica le regole di condotta e i principi deontologici da osservare, anche con riferimento alle ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi.

#### **ARTICOLO 2**

##### **COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL CNVR**

1. Il CNVR è un organo collegiale nominato dal MUR. E' presieduto da uno dei propri componenti, eletto a maggioranza semplice dallo stesso CNVR.

2. Il Presidente dirige e coordina l'attività del CNVR assicurando che esso operi nei campi di propria competenza e nel rispetto degli interessi generali del MUR e dell'intera comunità scientifica.

3. Il CNVR elegge al suo interno un vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, o impedimento temporaneo, o su richiesta dello stesso.

4. Il CNVR può nominare al proprio interno, a maggioranza semplice, uno o più delegati, con incarichi operativi specifici su materie di competenza del CNVR.

5. Qualora un membro del CNVR sia assente ingiustificato alle riunioni collegiali per tre volte consecutive, il Presidente informa il Ministro pro-tempore per l'adozione dei provvedimenti più opportuni.

6. Il CNVR ha facoltà di consultare o invitare esperti o rappresentanti di istituzioni universitarie o di enti di ricerca o di organismi di ricerca su temi pertinenti all'esercizio delle sue funzioni.

7. Il CNVR può costituire al proprio interno specifici gruppi di lavoro (o sottocomitati).



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio III

## **Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca**

### **ARTICOLO 3**

#### **RIUNIONI**

1. Il CNVR si riunisce, di regola con cadenza mensile, previa convocazione scritta, inviata tramite posta elettronica, con preavviso di almeno DIECI giorni, riducibili a CINQUE in casi di comprovata urgenza. La convocazione, disposta dal Presidente e formalmente convocata dal Ministero contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché delle materie da trattare e relativa documentazione. Sono consentite anche riunioni telematiche mediante i canali telematici disponibili, quali ad esempio Meet, Webex, Zoom.
2. Per motivi di comprovata urgenza, la convocazione della riunione può essere disposta dalla Direzione Generale competente.
3. Il CNVR può riconvocarsi durante una riunione per continuare la trattazione degli argomenti in discussione, senza ulteriore avviso di convocazione e senza il rispetto dei tempi di preavviso previsti al comma 1, salvo l'obbligo di avvertire, anche telefonicamente, i componenti non presenti alla riunione.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del CNVR.
5. Il CNVR assume i propri orientamenti a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.
6. Le riunioni del CNVR non sono pubbliche e si tengono presso il MUR o tramite l'uso di mezzi telematici.
7. Dello svolgimento di ogni riunione è redatto un apposito verbale, approvato da tutti i componenti e firmato dal Presidente, od in assenza di quest'ultimo dal Vicepresidente.
8. Le funzioni di Segreteria del CNVR sono assicurate dall'Ufficio III della Direzione Generale della ricerca.



## *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio III

### **Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca**

#### **ARTICOLO 4**

##### **LINEE GUIDA DI CONDOTTA**

1. I componenti del CNVR sono tenuti a tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza e correttezza personale.
2. I componenti del CNVR e l'ufficio di segreteria evitano ogni comportamento che possa produrre indebiti vantaggi per sé o per altri ed evitano altresì trattamenti discriminatori o di favore, ispirando la propria condotta alla massima imparzialità. I componenti del CNVR assumono le proprie decisioni in piena trasparenza, respingono indebite pressioni, e non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio, per sé o per altri.
3. Nello svolgimento dei propri compiti i componenti del CNVR e l'ufficio di segreteria non assumono impegni, né fanno promesse o danno assicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza del CNVR; non danno seguito a richieste informazioni da parte di soggetti interessati per quanto riguarda questioni rilevanti ai fini della propria attività.
4. Ai componenti del CNVR e all'ufficio di segreteria è fatto divieto di accettare doni o altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attività del CNVR.
5. I componenti del CNVR, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono assumere decisioni o comunque svolgere attività relative ai loro compiti ove versino in situazioni di conflitto di interesse, individuate secondo le regole valide per le attività del Consiglio Europeo della Ricerca. Essi hanno obbligo di astenersi anche in tutti i casi in cui sussista anche un potenziale conflitto di interessi o esistano evidenti ragioni di opportunità.
6. I componenti del CNVR e l'ufficio di segreteria sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza nell'esercizio delle proprie funzioni. In particolare, essi sono tenuti a non fornire informazioni in merito ad attività istruttorie e a non pronunciarsi in merito a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati dal MUR e comunicati formalmente alle parti.
7. Il CNVR vigila sulla corretta applicazione delle linee guida di condotta.